

Intesa per la gestione della ricostruzione privata di cui al Titolo II, Capo I, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e i comuni della Regione Abruzzo interessati alla delega di funzioni di cui all'art. 3, comma 4-bis, di detto decreto-legge e all'OCSR n. 99 del 30 aprile 2020.

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'Intesa
- Art. 2 Ente responsabile della gestione
- Art. 3 Funzioni e attività svolte dal Comune di Montereale in ordine ai procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione di contributo di competenza
- Art. 4 Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza
- Art. 5 Funzioni ed attività di competenza del Comune di Montereale per il rilascio dei titoli abilitativi
- Art. 6 Decorrenza e durata dell'Intesa
- Art. 7 Cessione e distacco del personale
- Art. 8 Disposizioni di rinvio
- Art. 9 Norma Finale
- Art. 10 Esenzioni per bollo e registrazione

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di maggio presso le proprie sedi istituzionali

TRA

L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO con sede a Teramo, Via Cerulli Irelli nn. 15/17 (C.F. 92054150674), rappresentato in persona del Direttore *pro tempore* dott. Vincenzo Rivera, nato a L'Aquila il 10.12.1971 - C.F. RVR VCN 71T10 A 345E;

E

Il **COMUNE** di MONTEREALE, con sede in Via del Municipio n. 12, rappresentato in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. Massimiliano Giorgi, nato a L'Aquila il 6.06.1974 C.F. GRG MSM 74H06 A345E, domiciliato per la sua carica in Montereale (AQ), presso la sede del Comune;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244 (*“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Viste le Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nn. 4 e 8 rispettivamente del 17 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016, le Ordinanze nn. 13 e 19 rispettivamente in data 9 gennaio 2017 e in data 7 aprile 2017 e l'Ordinanza n. 10 in data 30 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 62 del 3 agosto 2018;

Visti in particolare:

- l'articolo 1, comma 5, del decreto ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- l'articolo 2 del decreto recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”;
- l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto ai sensi dei quali:

- a) *“L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4- bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche”;*
- b) *“Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”;*
- l'articolo 3, commi 1, 4 e 4-bis, del decreto ai sensi dei quali:
 - a) ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, è prevista l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
 - b) i comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la Ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo;
 - c) limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E" limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti.;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario per la Ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, con cui è stato approvato lo *“Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato: «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”;*

Vista la Delibera di Giunta della Regione n. 766 del 22 novembre 2016 con cui è stato adottato lo schema tipo di Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;

Richiamati, in particolare, gli articoli 2 e 3, comma 1 della suddetta Convenzione ai sensi dei quali:

- gli Enti sottoscrittori della convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l'Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016;
- l'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato decreto-legge n.

189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle Comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà;

Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge n. 32/2019 c.d. "Sbloccacantieri", con la quale, all'art. 50-bis del decreto, è stato introdotto il comma 1-ter che prevede la possibilità per il Commissario straordinario di autorizzare, con proprio provvedimento, gli Uffici Speciali e i Comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 fino a complessive 200 unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione;

Evidenziato che per le finalità di cui al richiamato comma 1-ter, l'Ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 ha assegnato alla Regione Abruzzo n. 30 unità di personale, da ripartire tra USR e Comuni;

Visto il Decreto del Vice Commissario n. 1/2020/SISMA del 24 gennaio 2020 con cui sono state ripartite le unità di personale assegnate e sono stati altresì individuati i Comuni che intendono svolgere le istruttorie della ricostruzione privata

Richiamata la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 7 ai sensi del quale con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione;

Atteso che, dal combinato disposto dall'art. 107, commi 2 e 3, e dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, gli atti di gestione amministrativa sono affidati ai dirigenti, mentre, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, vengono esercitate dai responsabili dei servizi e/o degli uffici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'Intesa)

1. Il presente atto ha per oggetto l'esercizio di funzioni, attività e servizi per l'efficace istruttoria delle pratiche per la ricostruzione finalizzate al rilascio delle concessioni di contributi e alla realizzazione di tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata di cui agli articoli 3, 5 e 6 del decreto con esclusivo riferimento alle unità strutturali che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati con esito "B" e "C".
2. Sono escluse dal novero delle classificazioni "B" e "C" di cui al comma che precede le pratiche riguardanti edifici in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi e per i quali venga chiesta all'Ufficio speciale per la Ricostruzione la verifica

dello stato di danno e la contestuale determinazione del livello operativo secondo le modalità di cui agli artt. 2, comma 4-bis, e 6-bis dell'OCSR 19/2017.

3. Sono parimenti escluse dalla presente Intesa le pratiche già presentate all'Ufficio speciale per la Ricostruzione per le quali sia stato formalmente avviato il procedimento mediante comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i..

Art. 2

(Ente responsabile della gestione)

1. Al Comune di Montereale compete la gestione di tutte le funzioni, le attività e i servizi di cui all'articolo 1 ad esso attribuito dalla normativa vigente in materia. In particolare, in relazione alla ricostruzione privata di cui all'art. 5 del decreto, agli stessi è attribuita la titolarità del procedimento per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti relativi agli interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale relativi alle unità strutturali danneggiate private che a seguito delle verifiche effettuate con scheda Aedes risultino classificati inagibili con esito "B" o "C", fatta eccezione per quelle di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

Art. 3

(Funzioni e attività svolte dal Comune di Montereale in ordine ai procedimenti amministrativi per il rilascio della concessione di contributo di competenza)

1. Il Comune di Montereale svolge la funzione di istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi agli interventi previsti dall'art. 3, comma 4bis, del decreto-legge n. 189/2016, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo stesso decreto e dalle ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, in particolare, dalle ordinanze nn. 4 e 8 del 2016, 13 e 19 del 2017, 59 e 62 del 2018 e 100 del 2019, esercitando le seguenti attività:
 - a) acquisizione delle domande di concessione dei contributi, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo;
 - b) protocollazione, archiviazione e conservazione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa concernente la domanda di contributo;
 - c) preistruttoria amministrativa per la verifica della completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi, comunicazione di eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
 - d) trasmissione al Vice Commissario o suo delegato dell'eventuale proposta di improcedibilità della domanda di contributo;
 - e) istruttoria per la determinazione del contributo concedibile;
 - f) determinazione dell'importo del contributo ammissibile;

- g) cura degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia sismica, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina in materia di ricostruzione, al fine del rilascio della relativa concessione contributiva;
 - h) proposta al Vice Commissario, ovvero suo delegato, del decreto di concessione del contributo o di rigetto dell'istanza;
 - i) autorizzazione erogazione del contributo concesso per stato avanzamento dei lavori;
 - j) verifiche preventive a campione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, del decreto e delle ordinanze vigenti.
2. Gli atti gestionali connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 5, lett. d) del decreto-legge n. 189/2016 e la concessione del contributo di cui agli articoli 12 e 12-bis dello stesso decreto concernenti gli interventi di cui al comma 1, sono delegati dal Vice Commissario al dirigente o al responsabile della unità organizzativa di cui al comma 3 con specifico provvedimento.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, il Comune di Montereale con proprio provvedimento d'organizzazione individua l'unità organizzativa preposta allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione.
4. Nell'esame delle domande il Comune di Montereale è tenuto ad applicare i criteri di priorità previsti dall'art. 12-bis, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, nonché quelli ulteriori previsti dalle ordinanze commissariali.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza)

1. L'Ufficio speciale per la Ricostruzione svolge la funzione di istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 4-bis, e all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, con riferimento agli interventi dei privati limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate non riconducibili agli interventi di cui all'articolo 1 della presente Intesa.
2. L'Ufficio speciale per la Ricostruzione svolge, altresì, le verifiche e i controlli sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione da parte del Comune ai sensi degli artt. 12, comma 5, e 12-bis, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016 e dell'art. 3, commi 4 e 5, dell'Ordinanza n. 99/2020, e in conformità alle disposizioni contenute nelle ordinanze nn. 59/2018 e 100/2020.

Art. 5

(Funzioni ed attività di competenza del Comune di Montereale per rilascio dei titoli abilitativi)

1. Il Comune di Montereale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4,

secondo periodo del decreto-legge n. 189/2016, nonché delle previsioni di cui all'art. 6, comma 3-bis, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017 ed all'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2017, provvede agli accertamenti di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli 6-bis, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, esercita tutte le funzioni ad esso attribuite per lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o unici, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo, provvede in particolare:

a) verificare ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 62/2018:

- la necessità di parere in materia ambientale o paesaggistica e di acquisizione del parere della Conferenza regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto- legge;
- l'eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'art. 10 del decreto-legge;
- l'eventuale esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con le modalità di cui all' art. 10, commi 7 e 8, dell'ordinanza n. 19 del 2017;
- la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite;
- ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio o unico e l'autorizzazione paesaggistica di competenza degli stessi Comuni;

b) nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite allo Sportello unico per le attività produttive dalla normativa vigente in relazione ai procedimenti di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 inerenti agli interventi di cui al decreto-legge n.189/2016, ad adottare la determinazione di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

c) ad adottare i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali.

Art. 6

(Decorrenza e durata dell'Intesa)

1. L'entrata in vigore e l'efficacia della presente Intesa sono differite di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa da parte delle parti firmatarie, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. La validità della presente Intesa non potrà comunque avere una durata superiore a

quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016.

3. Le assunzioni di personale autorizzate dall'Ordinanza n. 96/2020 e dal Decreto del Vice Commissario n. 1/2020/SISMA del 24 gennaio 2020 relative al Comune di Montereale, verranno effettuate dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione mediante utilizzo delle graduatorie del Comune di Montereale e resteranno in capo al medesimo Ufficio nel corso del periodo di differimento di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà delle parti di differire ulteriormente l'efficacia dell'Intesa; in tale caso le unità di personale continueranno a svolgere le proprie mansioni presso l'Ufficio speciale per la Ricostruzione e nell'interesse del Comune di Montereale.
4. Il personale di cui al comma 3 nel corso del periodo di differimento effettuerà attività formativa e attività legata alle mansioni del profilo di appartenenza mediante istruttoria di RCR riguardanti prioritariamente il territorio comunale di Montereale.
5. Sino all'entrata in vigore dell'Intesa, l'assunzione degli atti gestionali connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 restano a carico del Direttore *pro tempore* dell'USR quale delegato del Vice Commissario.

Art. 7

(Cessione e distacco del personale)

1. È fatta salva la facoltà, d'intesa tra le parti, ivi compreso il personale interessato, di cedere il contratto, ovvero di effettuare il distacco del personale assunto tra l'Ufficio speciale per la Ricostruzione e il Comune di Montereale dopo il periodo di differimento di cui all'art. 6.

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente Intesa, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente, dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016.

Art. 9

(Norma Finale)

1. La presente Intesa, sottoscritta per adesione dal Rappresentante legale del Comune di Montereale con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutte le parti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.
2. L'Ufficio speciale per la Ricostruzione provvederà a trasmettere al Commissario straordinario copia di ciascun contratto sottoscritto in attuazione dell'Ordinanza n. 96/2020 e del Decreto del Vice Commissario n. 1/2020/SISMA del 24 gennaio 2020.

Art. 10

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Abruzzo, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 9 pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione delle parti i modalità elettronica con firma digitale.